



Ai sensi del Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 sono in vigore nuove normative relative all'attività sportiva; scopo di questa comunicazione è, in base ai protocolli PGS ed alle delibere adottate dalla Giunta Nazionale nell'interesse della salvaguardia della salute di tutti i nostri associati, chiarire alcuni dubbi sorti in fase di inizio attività sportiva.

Attualmente la Certificazione Verde Covid-19 è obbligatoria per gli ambienti al chiuso; quindi, dovrà essere esibita da chiunque acceda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:

- Palestre;
- Corsi fitness nelle sale corsi;
- Spogliatoi;
- Campi coperti;
- Sale polifunzionali.

E' opportuno effettuare i controlli della Certificazione Verde Covid-19 su ogni socio presente alle attività e ai corsi indoor e a chi ne risulti sprovvisto deve essere negato l'accesso.

Tutti SOCI (istruttori, allenatori, etc.) all'interno delle strutture, dovranno quindi essere dotati della Certificazione Verde Covid-19.

La verifica della Certificazione Verde Covid-19 spetta, tra gli altri, al proprietario o al legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi, attività e corsi indoor, nonché i loro delegati.

L'intestatario della Certificazione Verde Covid-19 - all'atto della verifica - è tenuto a dimostrare, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Ne consegue che anche le organizzazioni sportive, ASD o Comitati territoriali organizzatori dell'evento, devono:

- individuare le persone preposte all'attività di verifica;
- istruire tali persone rispetto alla corretta procedura di verifica;
- dotarsi dell'applicazione mobile di verifica nazionale VerificaC19, da installare su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni Verdi Covid-19 senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della Certificazione Verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Il Ministero dell'Interno chiarisce che mentre è obbligatorio verificare la Certificazione Verde Covid-19 *“la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”*.

A richiedere il documento di identità in ogni caso non sono abilitati esclusivamente i pubblici ufficiali ma tutti i soggetti incaricati alla verifica delle stesse Certificazioni Verdi Covid-19.

Il Ministero dell'Interno puntualizza inoltre che qualora pubblici ufficiali accertino la non corrispondenza tra il possessore della Certificazione Verde Covid-19 e l'intestatario della stessa la



sanzione si applica solo nei confronti dell'avventore laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente l'attività.

Indipendentemente dalla Certificazione Verde Covid-19, le misure di prevenzione descritte nei Protocolli PGS, che ricordiamo sono adeguati ai singoli Protocolli delle FSN, devono continuare ad essere rispettate.

Si ricorda Infine che le modalità di ottenimento della Certificazione Verde Covid-19 sono:

- Vaccinazione (dopo 15 giorni da prima dose);
- Guarigione da infezione Covid-19;
- Tampone con esito negativo effettuato nelle 48ore precedenti.

Consultate sempre le LINEE GUIDA pubblicate sul sito www.sport.governo.it, che vengono aggiornate in seguito alla promulgazione di ogni Decreto Legge.

